

**ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL
LAZIO ROMA**

Ricorre il COMUNE di SALERNO, in persona del Sindaco p.t., On.le dott. Vincenzo De Luca, rappresentato e difeso - giusta procura a margine del presente atto ed in virtù di delibera di G.C. n. 896 dell'8.9.2006 - dall'avv. Antonio BRANCACCIO, presso lo studio del quale elettivamente domicilia, in Roma, alla Via Taranto, 18

contro e per l'annullamento – previa sospensione dell'esecuzione -:

- a- dell'ordinanza n. 281 del 2.8.2006 del Commissario di Governo per l'Emergenza Rifiuti nella Regione Campania Delegato ex O.P.C.M. 3341 del 27.2.2004, che ha indetto una gara pubblica per l'aggiudica dell'appalto del servizio di smaltimento dei rifiuti della Regione Campania per la durata di 20 anni;
- b- dell'ordinanza n. 285 del 3.8.2006 dello stesso Commissario, che ha approvato il bando di gara, i Capitolati d'Oneri e Tecnici per l'espletamento della gara per l'affidamento del servizio di smaltimento dei rifiuti della Regione Campania;
- c- ove e per quanto occorra, dell'ordinanza n. 341 del 20.9.2006 dello stesso Commissario, se e in quanto lesiva;
- d- del bando di gara per l'affidamento del servizio di trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi urbani nella Regione Campania e, in particolare, di quello relativo al lotto 3;
- e- nonché del Capitolato d'Oneri e del Capitolato Tecnico e di tutti gli altri allegati;
- f- di tutti gli atti presupposti, connessi, collegati e consequenziali.

*** **

DATI DI FATTO:

1- Come è noto, al fine di assicurare la regolarità del servizio di smaltimento dei rifiuti nella Regione Campania, con D.L. 30.11.2005 n. 245, convertito con modificazioni in L. 27.1.2006 n. 21, è stata disposta la risoluzione dei contratti

stipulati dal Commissario Delegato per l’Emergenza Rifiuti nella Regione Campania con le affidatarie del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani in regime di esclusiva nella regione medesima, fatti salvi gli eventuali diritti derivanti dai rapporti contrattuali risolti (art. 1, I comma, D.L. cit.).

2- Come è del pari noto, con ordinanza commissariale n. 77 del 10.3.2006, è stato approvato l’adeguamento del Piano Regionale dei Rifiuti della Regione Campania.

L’anzidetta integrazione è stata disposta per superare le difficoltà incontrate nell’attuazione del Piano pubblicato sul B.U.R.C. il 14.7.97.

Sono stati esaminati attentamente i fattori che hanno condizionato maggiormente la corretta realizzazione del Piano e si è riconosciuto, fra l’altro, che *“per sviluppare nel territorio un moderno sistema che garantisca efficaci modelli gestionali di raccolta e trattamento, tenendo in debito conto le problematiche sociali e le legittime aspirazioni locali, è necessario un ulteriore maggiore impegno e coinvolgimento da parte di tutti gli Enti interessati”*.

Ed è di rilievo sottolineare che *“in tale ottica è stato elaborato il presente “adeguamento al piano” che tiene in debito conto le specifiche competenze locali al fine del superamento dello stato di emergenza”*.

3- In data 14.4.2006 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 il D.Lgs. 3.4.2006 n. 152 che ha dettato norme in materia ambientale e, segnatamente, una disciplina organica in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati.

4- In tale contesto, con le ordinanze indicate in epigrafe, il Commissario di Governo per l’Emergenza Rifiuti nella Regione Campania, richiamando l’art. 1, II comma, D.L. n. 245/05, ha indetto una gara pubblica per l’aggiudica dell’appalto al servizio di smaltimento rifiuti nella Regione Campania da suddividersi in tre lotti, ha approvato il relativo bando, i Capitolati d’Oneri e Tecnici, provvedendo infine a talune integrazioni dei Capitolati Tecnici.

Per quanto di rilievo nel presente giudizio, va precisato che il Comune di

Salerno è interessato specificamente dalla gara relativa al lotto 3 relativo all'affidamento del servizio nel sub-A.T.O. 3 e A.T.O. 7 (che comprende tutti i Comuni della provincia di Salerno).

5- Sta di fatto, però, che il bando di gara e i relativi Capitolati Tecnici e d'Oneri, come approvati con le ordinanze nn. 281, 285 e 341 del 2006:

- si atteggiavano violativi delle competenze del Comune di Salerno sotto svariati profili;
- attribuiscono *extra e contra legem* poteri assoluti di pianificazione urbanistica a soggetti privati (gli affidatari), loro demandando la scelta dei siti dei termovalorizzatori;
- prorogano *sine die* lo stato di emergenza nella Regione Campania, impedendo, quindi, l'operatività del sistema della gestione dei rifiuti quale disciplinata dal D.Lgs. 152/06, almeno per i prossimi 20 anni, sostanzialmente abrogando la relativa disciplina, con conseguenze gravissime anche sul costo del servizio in violazione del principio dell'autonomia finanziaria dei Comuni;
- impongono all'aggiudicatario una serie di oneri economici gravosissimi, ivi compreso il mantenimento dei lavoratori occupati al 15.12.2005 dalla precedente gestione, che si rifletteranno, in maniera esorbitante, sulle tariffe da sopportarsi dagli utenti.

Tali provvedimenti sono sicuramente illegittimi e vanno annullati – previa sospensione dell'esecuzione - per i seguenti

MOTIVI:

I- VIOLAZIONE DI LEGGE (ART. 197, I comma, D.Lgs. 3.4.2006 n. 152) - ECCESSO DI POTERE (ARBITRARIETA' - ABNORMITA' – SVIAMENTO) – INCOMPETENZA - VIOLAZIONE ART. 117 E 118 COST. – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLE AUTONOMIE – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI LEALE COOPERAZIONE – ECCESSO DI POTERE (CONTRADDITTORIETA' - PERPLESSITA').

1.1- Ai sensi dell'art. 197 del D.Lgs. n. 152/06, in attuazione dell'art. 19 del

D.Lgs. n. 267/2000, alla Provincia compete, tra l'altro, "**l'individuazione**, sulla base delle previsioni del piano territoriale di coordinamento di cui all'art. 20, comma 2, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, ove già adottato, e delle previsioni di cui all'art. 199, comma 3, lettere d) e h), **nonché sentiti l'Autorità d'ambito ed i comuni, delle zone idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti, nonché delle zone non idonee alla localizzazione di impianti di recupero e di smaltimento dei rifiuti**".

Analoga disposizione riproduce l'ordinanza commissariale n. 77/06 che approva **l'adeguamento del Piano Regionale dei Rifiuti della Campania**, che ribadisce, nell'ambito dell'articolato procedimento del punto 2.5, **la competenza della Provincia, in tema di individuazione dei siti idonei alla localizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti urbani, con l'ineludibile partecipazione dei Comuni** e con l'obbligo di fornire indicazioni plurime, per ogni tipo di impianto, nonché le zone non idonee.

Nella specie, incredibile a dirsi, l'allegato al bando (Capitolato Tecnico del quale costituisce parte integrante) **devolve all'aggiudicatario la competenza all'individuazione dei siti** (p.1-1.4.2).

Il vizio è più grave, atteso che la **scelta** riguarda addirittura più siti in ragione di una **discrezionalità assoluta** che viene conferita, al di fuori di ogni dato ordinamentale, ad un **soggetto privato**.

La dedotta violazione assume toni insanabili in relazione al sistema di competenze, tassativamente ridefinito dagli artt. 117 e 118 della Costituzione.

E' completamente sfuggito al Commissario che **l'individuazione dei siti** è, ad ogni effetto, **atto di pianificazione del territorio** che, se da un canto, compete alla Provincia, dall'altro, **la localizzazione dei siti deve trovare l'assenso comunale** ("*sentiti i Comuni*"), anche alla stregua del Piano Regionale dei Rifiuti.

Sotto altro profilo, viene riconosciuta al "privato" la possibilità di modificare, senza il rispetto di alcun procedimento, le scelte urbanistiche ed i Piani

Provinciali e Comunali.

Tutto ciò il Commissario ha obliterato, agendo in assoluta “solitudine”.

Addirittura non si è “preoccupato” neppure di sentire Province e Comuni sui contenuti del bando, poi, adottato, ancorchè si trattasse di un atto che andava ad incidere **privativamente** sulle competenze istituzionali di tali Enti Locali.

Ciò che sconcerta maggiormente è, poi, la clamorosa **contraddittorietà** di tale “singolare” ed antiggiuridica attribuzione di competenze a privati, atteso che lo “smemorato” Commissario di Governo, appena qualche mese prima (10.3.2006), nell’adeguamento del Piano Regionale Rifiuti, aveva individuato una delle cause principali del “fallimento” del precedente piano, il mancato coinvolgimento degli Enti Locali, indicando come indispensabile e insostituibile il loro ruolo fattivamente partecipativo (p.1-1.1).

1.2- Il motivo che precede è assorbente di ogni altra considerazione.

Non vi è dubbio che alla luce del dato positivo e dello stesso Piano Regionale Rifiuti, adeguato dal Commissario, l’individuazione dei siti per gli impianti di smaltimento dei rifiuti spetta alla Provincia che vi provvede dopo aver sentito i Comuni “*secondo criteri di trasparenza, efficacia, efficienza, economicità ed autosufficienza*” (artt. 197 e 199, III comma, lett. d) e h), D.Lgs. 152/06 cit.).

Con la precisazione che la definizione del numero degli impianti e la loro ubicazione viene approvata dalla Consulta, ex art. 1, IV comma, D.L. 245/05 (si cfr. pag. 14 Piano Regionale Rifiuti).

Con la ulteriore, decisiva precisazione che tali “**scelte**” **devono necessariamente precedere l’indizione della gara di appalto**, non potendo essere demandata all’impresa concorrente la scelta del sito o dei siti in relazione al numero di impianti di smaltimento che ritiene opportuno realizzare.

Il Commissario, non si sa bene perché, **ha disatteso ed eluso** tale sistema di competenza.

Non solo, ma lo stesso Commissario **ha violato l’ordo procedendi**, visto che ha dimenticato la Provincia e “**risuscitato**” **un Comune scelto dal**

concorrente sulla base di un “singolare” protocollo di intesa, in sito idoneo sotto il profilo urbanistico ed ambientale.

Tanto emerge dal Capitolato d’Oneri, che **ha trasformato una serie di presupposti della gara in inammissibile titolo di valutazione dell’offerta** (pag. 8 lett. t3), rimarcando un particolare punteggio di merito (30/100) a chi correda il progetto preliminare del sistema articolato in uno o più termovalorizzatori, con l’assenso di uno dei Comuni dell’A.T.O., disposti ad accoglierli nel proprio territorio.

Nulla di più abnorme.

Così operando, il Commissario ha demandato al privato la scelta del sito sottraendola alla Provincia ed ad un disegno unitario ed organico di tipo pianificatorio, come previsto nell’art. 197 del D.Lgs. 152/06 e nello stesso Piano Regionale Rifiuti.

La Provincia è scomparsa; i Comuni, a loro volta, sono stati pretermessi, “retrocedendoli” a meri collaboratori compiacenti delle imprese concorrenti in violazione di ogni principio di correttezza e trasparenza, che pur dovrebbe ispirare l’individuazione dei siti (artt. 197 e 199, III comma, lett. d), D.Lgs. 152/06 cit. e art. 97 Cost.).

1.3- Senza dire dell’**alterazione della concorrenza tra i concorrenti e la sperequazione** tra Comuni che effettivamente potrebbero e dovrebbero ospitare i siti di impianto e quelli che, viceversa, per il miraggio dell’utile economico derivante dalla localizzazione del termovalorizzatore nel loro territorio, saranno più disponibili, sotto più profili, alla singolare “intesa” prevista dal Capitolato d’Oneri.

*** **

II- VIOLAZIONE DI LEGGE (ART. 1, II comma, D.L. 30.11.2005 N. 245, CONVERTITO NELLA L. 27.1.2006 N. 21, ANCHE IN RELAZIONE ALL’ART. 1, VI comma e succ. modif., DELLO STESSO D.L.) – VIOLAZIONE ARTT. 208 E 202 D.LGS. N. 152/2006) – ECCESSO DI POTERE (ARBITRARIETA’ - ABNORMITA’ – ILLOGICITA’ – SPROPORZIONE -

SVIAMENTO).

I capisaldi contenutistici del bando per il conferimento del servizio di che trattasi sono:

- **la durata almeno ventennale;**
- **l'affidamento in esclusiva.**

Ma tali contenuti sono violativi delle disposizioni rubricate ed **esulano dall'ambito di competenza** dello stesso Commissario Delegato per l'Emergenza che è circoscritto al perdurare dello stato di emergenza, in primo tempo, stabilito al 30 giugno (art. 1, VI comma, L. 25/06 cit.) e, poi, prorogato al 31.12.2007 (D.P.C.M. 1.6.2006).

Il bando ed i relativi Capitolato d'Oneri e Tecnico, liddove tanto hanno stabilito, **hanno invaso certamente, cancellandola, l'area di competenza delle Autorità individuate dal D.Lgs. 152/06**, presupponendo (anzi, stabilendo) evidentemente che lo stato di emergenza durerà per almeno altri 20 anni!

Ma tanto non è consentito, né trova legittimazione nell'art. 1, II comma, L. 21/06, che non contempla una siffatta evenienza.

Vi è di più.

Il Commissario ha stabilito di procedere ad un **affidamento in esclusiva** del servizio.

Ma tanto non poteva disporre.

Ed invero, il D.Lgs. 152/06, ribadendo analoga disposizione dell'art. 27 del D.Lgs. 22/97, all'art. 208, ha disciplinato il procedimento per l'autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, abilitando ad attivarlo tutti *“i soggetti che intendono realizzare e gestire nuovi impianti di smaltimento e rifiuti anche pericolosi, nel rispetto delle modalità ivi fissate”*.

Tale norma è stata illegittimamente smentita, anzi, abrogata, dalle clausole del bando di gara e degli allegati capitolati, che non avrebbero mai potuto contemplare l'affidamento in esclusiva e per 20 anni.

*** **

III- VIOLAZIONE DI LEGGE (P.2.5 E P.2.9, III comma, N. 3 ORDINANZA COMMISSARIALE N. 77 DEL 10.3.2006) – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI ECONOMICITA’ – VIOLAZIONE DI LEGGE (ARTT. 118, 119 E 117 COST., COME SOSTITUITO DALLA L.R.C. 18.10.2001 N. 3).

Ai sensi dell’Ordinanza Commissariale n. 77/06, l’affidamento in gestione degli impianti di trattamento e di smaltimento dei rifiuti **deve avvenire nel rispetto del principio di economicità** (p.2.5 - si cfr. anche gli artt. 197 e 199, III comma, lett. d), D.Lgs. 152/06 cit.), tanto che, per l’espletamento della gara dell’affidamento del servizio, deve essere considerato, in ogni caso, **prioritario il criterio di aggiudica che garantisca** l’affidamento di tutti i lotti previsti nel rispetto dei criteri di efficienza ed **economicità** (p.2, p.9).

Anche la suddivisione in lotti *“deve tenere conto dei criteri di efficienza ed **economicità** evidenziati nel presente documento”* (p.2, p.9 O.M. cit.).

Tale principio è stato, però, apertamente e clamorosamente disatteso nel bando di gara e negli allegati Capitolato d’Oneri e Tecnici.

Come è noto, il precedente affidamento del servizio di smaltimento e rifiuti affidato dal Commissario Delegato ha avuto una conclusione del tutto traumatica, in quanto è intervenuto, all’uopo, addirittura il legislatore che, al fine di assicurare la regolarità del servizio nella Regione Campania, ha decretato la risoluzione dei contratti in precedenza stipulati dal Commissario Delegato per l’Emergenza Rifiuti nella Regione Campania, *“fatti salvi gli eventuali diritti derivanti dai rapporti contrattuali risolti”* (art. 1, comma 1, D.L. 30.11.2005 n. 245, conv. in L. 27.1.2006 n. 21).

E’ di tutta evidenza che le conseguenze della disposta risoluzione legislativa erano **a carico esclusivamente** del Commissario.

Viceversa, nel bando e negli allegati Capitolato d’Oneri e Tecnici approvati con ordinanze commissariali n. 281 del 2.8.2006, n. 285 del 3.8.2006 e n. 341 del 20.9.2006, **il Commissario ha** chiaramente, ma del tutto illegittimamente, **posto a carico dei Comuni e dei cittadini l’onere** delle conseguenze della disposta risoluzione contrattuale con i precedenti affidatari.

Per il lotto 3, che riguarda l'affidamento del servizio di trattamento e smaltimento di rifiuti solidi urbani dei Comuni della Regione Campania appartenente al lotto 7 (SA) e al sub A.T.O. 3, è stato posto a carico dell'aggiudicatario l'obbligo di *“acquisire, dietro pagamento del corrispettivo il cui importo è indicato nel Capitolato d'Oneri, il diritto d'uso, per tutta la durata del servizio, degli impianti di trattamento di rifiuti ubicati nei Comuni di Tufino (NA) e Battipaglia (SA) provvedendo ai necessari adeguamenti tecnici”*.

Tanto, con l'ulteriore obbligo di realizzare un sistema articolato in uno o più impianti di termovalorizzazione di rifiuti mediante produzione di energia elettrica.

Per l'acquisizione del diritto d'uso degli impianti esistenti l'Aggiudicatario corrisponderà all'Amministrazione appaltante l'importo complessivo di € **68.386.524,00 determinato in ragione dei costi non ammortizzati sostenuti dalle precedenti affidatarie del servizio, fino alla data del 15.12.2005**, rispettivamente, per Tufino € 41.244.592,00 e **per Battipaglia € 27.141.932,00**, ai fini della successiva destinazione alle precedenti affidatarie del servizio. Tale importo è fisso e non può essere modificato, neppure in considerazione dell'ulteriore uso degli impianti avvenuto fino al momento della stipulazione del contratto con il nuovo aggiudicatario. L'Aggiudicatario acquisterà inoltre la proprietà delle attrezzature di cui all'elenco allegato al capitolato tecnico utilizzate per la gestione degli impianti predetti. Per l'acquisizione di tale proprietà l'Affidatario verserà l'importo di € 741.459,00, ai fini della successiva destinazione alle precedenti affidatarie del servizio.

Come se non bastasse, vengono stabiliti **ulteriori obblighi** e, fra essi, **quello, extra e contra jus, di garantire il mantenimento del numero dei lavoratori occupati alla data del 15.12.2005** per la gestione degli impianti di Tufino e Battipaglia e, comunque, secondo quanto specificato nell'all. A del Capitolato tecnico.

Ma **tali obblighi** riconnessi alla precedente gestione, poi bruscamente *ex lege*

interrotta, come è di comune, agevole percezione, si **rifletteranno** **immediatamente sulla tariffa del servizio** che lieviterà in maniera **abnorme e insostenibile per l'Ente Locale**, data l'onerosità assolutamente esorbitante di tali pattuizioni contrattuali.

In definitiva, il Commissario, per "risarcire" le precedenti affidatarie, fa crescere oltremodo la misura della tariffa da corrispondersi dai Comuni, con correlativi riflessi sui cittadini, che sono esposti ad un onere assolutamente sproporzionato rispetto al servizio.

Le illegittimità denunciate, nel mentre **violano il canone di economicità**, che, fissato nel Piano Regionale Rifiuti, è consacrato nell'art. 1 della L. 241/90, ha rilievo di portata costituzionale, perché si inquadra nel **principio di buona amministrazione, sancito nell'art. 97 Cost.-**

Ma vi è di più.

La denunciata violazione integra, sotto altro aspetto, un'ulteriore lesione di portata costituzionale: gli abnormi carichi economici accollati all'aggiudicatario, con immediato riflesso sulla tariffa per il servizio, vengono ad incidere anche sull'**autonomia finanziaria di entrata e di spesa riconosciuta ai Comuni dall'art. 119 Cost.-**

*** **

IV- VIOLAZIONE DI LEGGE (ART. 5 L. 24.2.92 N. 225) – ECCESSO DI POTERE (DIFETTO ASSOLUTO DI MOTIVAZIONE – PERPLESSITA' – ABNORMITA' – SVIAMENTO) – VIOLAZIONE DI LEGGE (ART. 3 L. 241/90) – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI TIPICITA'.

Le ordinanze commissariali impugnate recano un **generico richiamo** ad un **imprecisato** esercizio ("in virtù") dei **poteri anche (!) in deroga.**

Una siffatta specificazione, però, non è assolutamente idonea a "salvare" gli atti impugnati dalle censure denunciate e dalla sanzione dell'annullamento, previa la sospensione degli effetti.

E' pacifico, invero, che *"le ordinanze emanate in deroga alle leggi vigenti devono contenere l'indicazione delle principali norme a cui si intende"*

derogare e devono essere motivate”, non essendo assolutamente consentito un imprecisato riferimento ad un indiscriminato esercizio di non meglio individuati poteri “anche in deroga”.

Nella specie:

- **manca l’indicazione delle norme** alle quali il Commissario ha inteso derogare;
- **la deroga (recte: la deroga generalizzata) non è motivata;**
- anche l’imprecisato uso dei poteri derogatori è **nebuloso ed oscuro**, atteso che la **dizione** usata “*anche in deroga*” aggrava ulteriormente l’impossibilità per il soggetto inciso e per il Giudice poi di ripercorrere l’iter seguito (eccesso di potere per perplessità);
- **l’uso promiscuo e indiscriminato** di non meglio precisati poteri ordinari ed in deroga si risolve nell’esercizio di un potere **sconosciuto** all’ordinamento e nella **deviazione della funzione dai limiti finalistici**, quali codificati dall’ordinamento, anche nello spettro eccezionale dell’art. 5 L. 24.2.92 n. 225.

*** **

MOTIVO DELLA RICHIESTA SOSPENSIONE

Più che di *fumus boni juris* deve parlarsi di provata fondatezza del ricorso.

Il pregiudizio del Comune di Salerno è gravissimo ed irreparabile, attesa la privazione di sue attribuzioni costituzionali e normative e i relevantissimi oneri che dovrebbe sopportare la comunità amministrata, con l’ulteriore incisione della sua autonomia finanziaria.

Coincidente con la richiesta cautelare è l’interesse pubblico a che non venga espletata una gara che per gli aspetti evidenziati si pone al di fuori del dato ordinamentale, abrogando, peraltro, per 20 anni e forse più norme costituzionali e leggi dello Stato.

*** **

CONCLUSIONI:

- Alla stregua dei motivi svolti, si conclude per l’accoglimento - previa

sospensione dell'esecuzione - del presente ricorso, con ogni conseguenza anche in ordine alle spese e competenze del giudizio e della fase cautelare.

- Ai sensi della normativa vigente sulle spese di giustizia, **si dichiara che il presente giudizio è soggetto al pagamento del contributo unificato di iscrizione a ruolo di € 500,00.**

Roma, li

(avv. Antonio Brancaccio)

RELATA DI NOTIFICA

Ad istanza dell'avv. Antonio BRANCACCIO, procuratore e difensore del COMUNE di SALERNO, nonché ad istanza di quest'ultimo, io sottoscritto Ufficiale Giudiziario della Corte di Appello di Roma ho notificato e dato copia conforme dell'antescritto ricorso, per la legale scienza, ad ogni effetto e conseguenza di legge a:

I- COMMISSARIO DI GOVERNO P.T. PER L'EMERGENZA RIFIUTI NELLA REGIONE CAMPANIA, DELEGATO EX O.P.C.M. 3341 DEL 27.2.2004, DOMICILIATO *OPE LEGIS* PRESSO L'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, IN ROMA, ALLA VIA DEI PORTOGHESI, 12

II- PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, IN PERSONA DEL PRESIDENTE P.T., DOMICILIATO *OPE LEGIS* PRESSO L'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, IN ROMA, ALLA VIA DEI PORTOGHESI, 12

III- MINISTERO DELL'INTERNO, IN PERSONA DEL MINISTRO P.T., DOMICILIATO *OPE LEGIS* PRESSO L'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, IN ROMA, ALLA VIA DEI PORTOGHESI, 12

RELATA DI NOTIFICA

Ad istanza dell'avv. Antonio BRANCACCIO, procuratore e difensore del COMUNE di SALERNO, nonché ad istanza di quest'ultimo, io sottoscritto Ufficiale Giudiziario della Corte di Appello di Napoli ho notificato e dato copia conforme dell'antescritto ricorso, per la legale scienza, ad ogni effetto e conseguenza di legge a:

Ove e per quanto occorra:

REGIONE CAMPANIA, IN PERSONA DEL PRESIDENTE P.T. DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA, DOMICILIATO PER LA CARICA PRESSO LA SEDE DELLA REGIONE CAMPANIA, IN NAPOLI, ALLA VIA S. LUCIA, 81

RELATA DI NOTIFICA

Ad istanza dell'avv. Antonio BRANCACCIO, procuratore e difensore del COMUNE di SALERNO, nonché ad istanza di quest'ultimo, io sottoscritto Ufficiale Giudiziario del Tribunale di Nola ho notificato e dato copia conforme dell'antescritto ricorso, per la legale scienza, ad ogni effetto e conseguenza di legge a:

I- FIBE CAMPANIA S.P.A., IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE P.T., DOMICILIATO PER LA CARICA PRESSO LA SEDE, IN ACERRA (NA), ALLA VIA GIOACCHINO ROSSINI, 1

II- FIBE S.P.A., IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE P.T., DOMICILIATO PER LA CARICA PRESSO LA SEDE, IN ACERRA (NA), ALLA VIA GIOACCHINO ROSSINI, 1